

Le pubblicazioni del matrimonio

Il matrimonio civile, quello canonico con effetti civili (concordatario) e quello acattolico, devono essere preceduti dalla pubblicazione.

La richiesta di pubblicazione

ai sensi delle vigenti leggi in materia, la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio deve essere operata dai futuri sposi ovvero da persona che ne ha avuto speciale incarico.

La richiesta deve essere fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di attuale residenza di uno degli sposi e ciò vale anche per gli stranieri residenti in Italia .

Se l'altro sposo risiede altrove, la pubblicazione è fatta anche in quel comune su richiesta dell'Ufficiale dello Stato Civile che ha iscritto la richiesta nel verbale di pubblicazione.

Quando si tratta di matrimonio concordatario, la richiesta delle pubblicazioni oltre che dagli sposi deve essere fatta anche dal parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

Età per contrarre matrimonio

Per contrarre il matrimonio civile, il matrimonio concordatario, e il matrimonio da celebrarsi dai ministri dei culti ammessi, i futuri sposi devono aver compiuto i diciotto anni di età.

tuttavia il Tribunale dei minorenni può concedere l'ammissione al matrimonio delle persone che abbiano compiuto i sedici anni.

Impedimenti a contrarre matrimonio

Non possono contrarre matrimonio

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali ;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini ;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili ;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) a causa di interdizione per infermità di mente;
- 9) per mancanza di libertà di stato;
- 10) per delitto nei limiti fissati dall'art. 88 del c.c.

Documenti occorrenti per la pubblicazione di matrimonio.

Copia integrale dell'atto di nascita in carta libera (viene richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile incaricato di procedere alla pubblicazione)

Certificato contestuale di residenza, cittadinanza, e stato civile da rilasciarsi in bollo;

Dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio (art. 87 e seguenti del codice civile), di non avere contratto precedente matrimonio, se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile